



**COMUNE DI CHIARAMONTI**  
**PROVINCIA DI SASSARI**  
**Ufficio Servizi Sociali, Scolastici e Culturali**

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI  
LOCAZIONE LEGGE 431/98 art. 11. ANNUALITÀ 2025.**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

- Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.06.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13.07.2022;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025, recante: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- Vista la det. 1505/30028 del 17/07/2025 recante: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.
- Vista la Deliberazione della Giunta n. 92 del 17.09.2025;

**RENDE NOTO**

che è indetto un Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/1998 Annualità 2025.

I soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2025, secondo quanto disposto dal presente bando, fino **alle ore 14:00 del 31/10/2025.**

**1. REQUISITI DEI BENEFICIARI**

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 1), comma 3, della L. 431\98, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea o cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno;
- Essere residente nel Comune di Chiaramonti alla data della presentazione della domanda; La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;
- Essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca", ad uso residenziale di un immobile di proprietà privata o pubblica sito nel Comune di Chiaramonti e occupato a titolo di abitazione principale od esclusivo. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando; sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

- Non essere titolare di un contratto di locazione di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- Non avere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

I requisiti devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo. I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra costituisce causa di esclusione.

## **2. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Si precisa che in caso di coabitazione di più nuclei familiari potrà essere presentata una sola domanda di contributo.

## **3. REQUISITI REDDITUALI**

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 \* 13 \* 2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

## **4. MODALITA' DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, il Comune effettuerà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

## **5. CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

## **6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le h 14:00 del 31/10/2025;**

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico (ALLEGATO B) dovrà essere consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Chiaramonti, Via Fratelli Cervi n.1, o trasmessa all'indirizzo Pec: [protocollo@comune.chiaramonti.ss.it](mailto:protocollo@comune.chiaramonti.ss.it)

Il modulo di domanda è disponibile presso l'Ufficio di Servizio Sociale comunale, sito in Via Fratelli Cervi n.1 e sul sito internet del Comune;

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all' Assistente Sociale Dott.ssa Pinna Cristina il lunedì, martedì e venerdì dalle h. 09.00 alle h.11.30, o al numero 079569092 int.2;

**Si comunica che la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione della stessa.**

**Non verranno inoltre accettate eventuali domande trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra citato, comprese quelle non sottoscritte, sprovviste di documento di identità in corso di validità e quelle pervenute fuori termine.**

## **7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia documento di identità e Codice Fiscale;
- 2) copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- 3) copia del contratto d'affitto in essere regolarmente registrato;
- 4) copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all'anno in corso o copia della documentazione relativa all'adesione al Decreto Lgs. 23/2011 art. "Cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 5) ricevute pagamento canone locazione. Le ricevute relative al mese di dicembre 2025 dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro e non oltre il 13 gennaio 2026;
- 6) attestazione ISEE 2025 del nucleo familiare o indicazione del numero di protocollo ISEE;
- 7) modulo di autocertificazione per morosità e delega di pagamento a favore del Locatore (da compilarsi a cura del Proprietario dell'immobile e sottoscritto per accettazione dal Locatario);

- 8) copia del codice IBAN sul quale si chiede l'accredito delle somme;

## 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Sebastiana Mulas.

## 9. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi secondo le disposizioni del presente bando e predispone la graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria, è approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune; si precisa che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicherà esclusivamente il numero del protocollo assegnato alle istanze dei richiedenti. Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, decorsi i quali senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni la predetta graduatoria diverrà definitiva.

## 10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione procederà alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della legge 431\98.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore. Tutte le informazioni, la modulistica e la normativa relativa al procedimento possono essere visionate nella sezione dedicata dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna all'indirizzo: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/437> il quale rappresenta il canale ufficiale di comunicazione delle informazioni relative al presente bando.

## 12. INFORMATIVA PRIVACY REG. UE N° 679/2016

Si informano i soggetti interessati che dati personali da noi acquisiti verranno trattati per il raggiungimento delle finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività dell'ente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in termini di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi.

Questa amministrazione ha nominato **Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali**, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (**art. 37, par. 7 del RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018**): SIPAL srl con sede in Cagliari nella Via San Benedetto, 60 e, per essa: il Dott. Danilo Cannas. Telefono: 070/42835 E - mail: [dpo@sipal.sardegna.it](mailto:dpo@sipal.sardegna.it)  
Pec: [sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it](mailto:sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it).

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Sebastiana Mulas

